L’Impresa si obbliga a corrispondere ai propri dipendenti e/o collaboratori i trattamenti sia economici che normativi previsti dalla legge e dalle normative previdenziali, nonché a provvedere all’iscrizione all’INPS, INAIL, CASSA EDILE, ecc. nonché di provvedere in materia antinfortunistica a tutte le disposizioni vigenti, tenendo, sin d’ora, sollevato il Committente da qualsivoglia responsabilità dovesse derivare da violazione di tali diposizioni.

Salvo il disposto dell’art. 1669 del codice civile e le eventuali prescrizioni del presente contratto riferite a lavori particolari, l’Impresa si impegna a garantire al Committente per la durata di un anno dalla data del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione, per vizi e difetti di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l’uso e l’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Per tutti i rapporti con il Committente o con il suo rappresentante, l’Appaltatrice nomina il Geometra Giancarlo Sunda in qualità di Amministratore Unico.

Nel caso d’impossibilità d’esecuzione delle opere per cause non imputabili ad alcune delle parti, sopravvenuta dopo l’inizio delle opere stesse,

affidare all’Impresa i lavori per integrale ristrutturazione edilizia degli immobili siti in Milano

sono destinati, senza eccezione alcuna, per l’importo omnicomprensivo di € 70.000,00= (settantamila/00),

Partita IVA 02331370128, in persona del Legale rappresentante (Amministratore) sig. Severino Accossato, nato a Poirino (TO)

E’ opportuno al riguardo evidenziare, incidentalmente, come il sistema dell’IVA per cassa ora introdotto nella legislazione nazionale sia ben diverso dallo speciale sistema IVA adottato da alcuni Paesi membri dell’Unione europea (Regno Unito, Svezia, Estonia e Slovenia), comunemente definito “cash accounting

la progettazione degli interventi di bonifica di particolare complessità, a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell’estensione dell’area interessata.

valutare l’\*\*adozione di tecnologie innovative,\*\* di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore.

minimizzare il ricorso allo smaltimento in discarica in favore del riutilizzo \*in situ\* dei materiali trattati.

ha portato all’introduzione di una \*\*procedura semplificata\*\* per le operazioni di bonifica dei suoli contaminati, sia di interesse nazionale che di competenza regionale (\*\*art. 242-bis del Codice\*\*)

nell’ambito di interventi di bonifica e di messa in sicurezza di un sito, fattispecie che ricorre frequentemente nell’ambito delle operazioni di messa in sicurezza e di bonifica delle falde acquifere sotterranee effettuate all’interno dei siti contaminati.

Per i siti tra 15.000 e 400.000 metri quadrati, i progetti di bonifica possono essere attuati in non più di tre fasi, ciascuna delle quali è soggetta ai predetti vincoli temporali; per i siti superiori a 400.000 metri quadrati, il numero delle fasi o dei lotti funzionali in cui si articola il progetto è stabilito dallo specifico crono-programma ivi annesso, la cui definizione deve formare oggetto di intesa con l’autorità competente.